

**ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA CAMPANIA –**

**NAPOLI**

**RICORSO**

Per la Prof.ssa **Francesca Taranto**, nata il 09.01.1991 a Roma e residente in Salerno alla Via Vernieri Michele n. 51 (C.F. TRNFNC91A49H501Q), rappresentata e difesa, giusta procura in calce da intendersi quale parte integrante del medesimo atto, dagli Avv. Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T), e Teresa Gambuti (C.F. GMBTRS82S67B963H) presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione all'indirizzo p.e.c:                      [teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it),                      e/o [avvenricatroisi@processonline.legalmail.it](mailto:avvenricatroisi@processonline.legalmail.it) ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

**CONTRO**

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma al Viale Trastevere, n. 76/A, (CAP 00153);
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C.F. 80039860632, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55, (CAP 80142);
- Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, C.F. 96013630767, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Potenza alla Piazza delle Regioni, s.n.c., (CAP 85100);

**nonché nei confronti**

del Prof. Stornaiuolo Antonio, residente in Melito di Napoli (NA) alla Via Circumvallazione Esterna 20/A Scala E/1, CAP 80017;  
della Prof.ssa Mastriani Maria Camilla, residente in Napoli al Viale Enrico Cocchia n 5 – Int. 5, CAP 80124;

**nonché**, ai fini del contraddittorio, ove occorrente, nei confronti di tutti i controinteressati classificatisi come idonei, nella Regione Campania, al Bando

di “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per classe di concorso A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO*”, previa eventuale concessione di notifica per pubblici proclami ex art 41, comma 4 del C.p.a.

per l’annullamento

previa sospensiva:

1) del Decreto n. 000494 del 13.11.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata approvata la graduatoria di merito definitiva del “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per classe di concorso A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO*” nella parte in cui la Prof.ssa Taranto Francesca non risulta vincitrice;

2) del Decreto n. 00020921 del 02.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui veniva disposto “*l’apertura di un nuovo turno di nomina, dal 02-dic-2024 al 03-dic-2024, per i candidati riportati in tabella A procedure concorsuali ex D.D. 2576/2023 e D.D. 2575/2023, per le seguenti classi di concorso: AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, A013, A037, A048, A049, AB24, AC25 e AH55*”, e, per quel che qui interessa, venivano convocati i tre vincitori per l’attribuzione della nomina;

3) del Decreto n. 00021172 del 04.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui previsto “*l’attivazione della fase 2 di scelta delle sedi per i docenti, inclusi nell’elenco allegato alla presente nota, che hanno partecipato al dodicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l’anno scolastico 2024 - 2025, ottenendo, in base al contingente disponibile, la provincia/classe di concorso di assegnazione, indicata a fianco di ogni nominativo. Nello specifico, il presente avviso, rivolto ai candidati inseriti nell’avviso di cui al prot. 20921*

*del 02.12.2024, afferisce alle seguenti classi di concorso: AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, A013, A037, A048, A049, AB24, AC25 e AH55”* nella parte in cui la Prof.ssa Taranto non risultava inserita;

4) del Decreto n. 00021337 del 06.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata stabilita *“i docenti, riportati in tabella A, individuati tramite procedura informatizzata quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2024/2025, nella provincia di destinazione, ad eccezione di quelli rinunciatari, ovvero esclusi per ulteriore appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede indicata nell’elenco allegato”*, ove non risulta indicato il nominativo della ricorrente;

5) del Decreto n. 00022307 del 19.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata prevista *“l’apertura di un nuovo turno di nomina, per il giorno 19-dic-2024 per i candidati riportati in tabella A procedure concorsuali ex D.D. 2575/2023 e D.D. 2576/2023 per le seguenti classi di concorso: A013, A019, A041, A048, A049, A060, AAAA, AB24, AB25, ADEE, B022.”*, ove non risulta inserita la ricorrente;

6) del Decreto n. 00022416 del 20.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata stabilita *“l’apertura di un nuovo turno finalizzato all’assegnazione della nomina giuridica con titolarità su provincia per il giorno 20-dic-2024 per i candidati riportati in tabella A per le procedure concorsuali ex D.D. ex DD 499/2020: A030, A049, A060, AB25, AC25, A009, A010, A013, A034, A051, AB24, BB02, B006 e DD 252/2022 clc A028.”*, ove non risulta inclusa la Prof.ssa Taranto;

7) del Decreto n. 00022502 del 23.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata prevista *“i docenti, riportati in tabella A, individuati tramite procedura informatizzata quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2024/2025, nella provincia di*

*destinazione, ad eccezione di quelli rinunciatari, ovvero esclusi per ulteriore appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede indicata nell'elenco allegato", ove non risulta convocata, nel citato elenco, la ricorrente;*

**8)** dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall'U.S.R. per la Basilicata afferenti all'attribuzione del punteggio in favore del Prof.ssa Taranto;

**9)** dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall'U.S.R. per la Basilicata afferenti all'attribuzione dei punteggi in favore della Prof.ssa Mastriani Maria Camilla;

**10)** di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni del ricorrente, ivi compreso, ove occorra, della nota prot. n. 10866 del 05.12.2024, con cui, l'U.S.R. per la Basilicata, riscontrando l'accesso agli atti inoltrato dalla odierna ricorrente, precisava che *"Si ritiene, infine, opportuno significare l'infondatezza delle doglianze circa la presunta erronea valutazione del titolo di accesso dell'istante. Ed infatti, all'esito delle verifiche effettuate da questo Ufficio, si conferma che il punteggio, pari a 0 pt., riconosciuto di default dal sistema e che la Commissione giudicatrice si è limitata a validare, è corretto.*

*Infatti, dalla sezione A.1.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, si evince chiaramente che i requisiti di accesso alla procedura concorsuale sono alternativamente:*

*- laurea specialistica o magistrale, purché integrata dai 24 CFU;*

*- abilitazione specifica, sulla base del punteggio conseguito.*

*È, altresì, precisato che i titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100 e che, qualora il punteggio sia inferiore a 75, verranno riconosciuti 0 punti.*

*Orbene, tenuto conto che la candidata ha dichiarato, quale titolo di accesso, l'abilitazione per la c.d.c. A013 "Discipline letterarie, latino e greco", conseguita previa superamento, presso l'U.S.R. Campania, in data 17.10.2022,*

*del concorso ordinario di cui al D.D. 499/2020, con votazione pari a 168,25/250,00 pt. e che tale punteggio, riportato in centesimi, equivale a 67 pt. (inferiore a 75), il sistema ha correttamente riconosciuto alla candidata 0 pt.*

*Diversamente, qualora la candidata avesse dichiarato quale titolo di accesso la Laurea specialistica in Filologia e Letterature dell'antichità, conseguita con votazione 110/110, congiuntamente ai 24 CFU, il sistema avrebbe attribuito il punteggio di 12,50 pt. (in applicazione della formula  $100 - 75/2$ ).*

*Invero, si ribadisce che il sistema, di default, sulla base di quanto autodichiarato dall'istante, ha riconosciuto per il titolo di accesso di cui si discute un punteggio pari a 0 pt., valutazione che la Commissione giudicatrice ha correttamente ritenuto di validare. Se ne deduce che il punteggio contestato dalla ricorrente non deriva dall'attività valutativa e discrezionale della Commissione giudicatrice, bensì dalle modalità di compilazione della domanda da parte della candidata.*

*Alla luce di quanto detto innanzi e in forza del principio di autoresponsabilità, per cui ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori dichiarativi, appare corretta l'attribuzione del punteggio pari a 0 pt. per il titolo di accesso dichiarato dalla candidata TARANTO Francesca per la c.d.c. A013 "Discipline letterarie, latino e greco".*

#### Nonché

Per l'accertamento del diritto della Prof.ssa Taranto ad ottenere un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo, pari a 229,75 punti, e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito.

#### FATTO

Con D.D.G. 2575 del 06.12.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito bandiva un "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e

*di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205", su base regionale, al fine di assumere su posto comune e di sostegno, personale docente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nell'anno scolastico 2024/2025.*

*Il citato bando prevedeva all'art. 3 che "L'allegato 1 determina il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale. I posti previsti per l'USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.*

*2. L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali, in caso di esiguo numero dei posti conferibili. Con successivo decreto possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle istanze.*

*3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.*

*4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023.*

*5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come*

*previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato B individua la percentuale di rappresentatività dei generi per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il genere di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.*

*6. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione”.*

Per quel che atteneva i requisiti di ammissione, l'art. 4 del bando stabiliva che “Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:

*i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II Ministero dell'istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*

*ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente”.*

Inoltre, la menzionata *lex specialis*, disponeva l'esecuzione di due prove, una scritta ed una tecnico-pratica, nonché la valutazione dei titoli di studio ed accademici posseduti dai singoli candidati.

Di talché, l'art. 9 del bando prescriveva che “La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei

*titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”.*

La Prof.ssa Taranto, in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso presentava, in data 05.01.2024, la domanda di partecipazione (inoltrata sul portale di reclutamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito) per la classe di concorso A013 “*Discipline Letterarie, Latino e Greco*”, per la Regione Campania, dichiarando, all'uopo, per la sezione A.1.1. di esser in possesso della Laurea Nuovo Ordinamento Specialistica in “*Filologia e Letterature dell'Antichità*” con la votazione di 110/110, e, dell'abilitazione specifica per la classe di concorso A013 “*Discipline Letterarie, Latino e Greco*” per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado con la votazione di 168,5/250, conseguita all'esito della partecipazione al Concorso “*per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” indetta con D.D. 499 del 28.04.2020.

A tal riguardo, è doveroso precisare che l'Allegato 1 del bando prevedeva, per la Regione Campania, per la individuata classe di concorso, la disponibilità di tre cattedre.

L'Allegato 2, inoltre, stabiliva che i posti banditi per le Regioni Sicilia, Calabria,



Puglia, Campania, Basilicata e Lazio, le fasi concorsuali e la redazione della graduatoria sarebbero state gestite dall'U.S.R. per la Basilicata.

Sostenute le prove concorsuali (in data 19.03.2024 la prova scritta ed in data 11.07.2024 la prova orale) la ricorrente, conseguiva, previa comunicazione sul portale del reclutamento (nella relativa area personale della Prof.ssa Taranto), un punteggio pari a 94/100 per la prova scritta e 96/100 per la prova orale.

In data 16.10.2024, la Prof.ssa Taranto verificava, sempre nell'area personale del portale telematico, la valutazione dei titoli ad opera dell'USR per la Basilicata, ove veniva attribuito alla stessa, l'erroneo punteggio titoli pari a 27.25 punti.

Tale punteggio derivava da una erronea valutazione, dal momento che, l'U.S.R. per la Basilicata provvedeva, per la sezione A.1.1, a non attribuire alcun punteggio, giacché prendeva in considerazione la sola abilitazione specifica per la classe di concorso A013 "Discipline Letterarie, Latino e Greco" per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado (acquisita con la votazione di 168,5/250, che, rapportato in centesimi come previsto dal bando, era pari a 67 centesimi e non dava diritto ad alcun punteggio), conseguita all'esito della partecipazione al Concorso "*per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" indetta con D.D. 499 del 28.04.2020, anziché valutare il preminente titolo di studio, ossia la Laurea – secondo quanto previsto dall'Allegato A, punto A.1.1, - mediante l'attribuzione corretta di 12,50 punti.

Infatti, il punto A dell'allegato B prevedeva, per la valutazione dei titoli:

"La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio</b>
	<b>Titoli accademici, scientifici e professionali</b>	
<b>A</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</b>	

A.1	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni</b>	
A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (<b>sulla base del punteggio conseguito</b>)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>punti 3,75</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>Se <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>se <math>p &gt; 75</math>: <math>p-75</math> 2</p> <p><b>Punti</b> arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>
A.1.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	<p><b>Punti 12,50</b></p>

A.1.3	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	<b>Punti 5</b>
-------	---	----------------

Pertanto, così facendo, per la sezione A.1.1., l'U.S.R. per la Basilicata anziché attribuire il punteggio pari a 12,50 per il titolo di Laurea, attribuiva 0 punti per l'abilitazione specifica.

VALUTAZIONE TITOLI SPETTANTE:	VALUTAZIONE TITOLI EFFETTUATA:
A.1.1 - Titolo di studio: <b>12,50 PUNTI</b> (100/100)	A.1.1 – <b>0,00 PUNTI</b>
B.4.1 - Inserimento concorso: <b>12,50 PUNTI</b>	B.4.1 - Inserimento concorso: <b>12,50 PUNTI</b>
B.4.11.2 – Certificazione Corso CLIL: <b>2,5 PUNTI</b>	B.4.11.2 – Certificazione Corso CLIL: <b>2,5 PUNTI</b>
B.4.12 – Certificazione Linguistica C1: <b>3,75 PUNTI</b>	B.4.12 – Certificazione Linguistica C1: <b>3,75 PUNTI</b>
B.4.13.1 - Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea: <b>1,25 PUNTI</b>	B.4.13.1 - Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea: <b>1,25 PUNTI</b>
B.4.13.2 - Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale: <b>1,25 PUNTI</b>	B.4.13.2 - Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale: <b>1,25 PUNTI</b>
Titoli di servizio: <b>6 PUNTI</b>	Titoli di servizio: <b>6 PUNTI</b>
<b>TOTALE PUNTI SPETTANTI: 39,75</b>	<b>TOTALE PUNTI ATTRIBUITI: 27,25 PUNTI</b>
Il Totale dei punti derivanti dalle prove e dalla valutazione dei titoli <b>sarebbe:</b> PROVA SCRITTA: 94 PUNTI PROVA PRATICA/ORALE: 96PUNTI TITOLI: 39,75 PUNTI <b>TOTALE 229,75 PUNTI SPETTANTI</b>	Il Totale dei punti derivanti dalle prove e dalla valutazione dei titoli <b>è:</b> PROVA SCRITTA: 94 PUNTI PROVA PRATICA/ORALE: 96 PUNTI TITOLI: 27,25 PUNTI <b>TOTALE 217,25 PUNTI ATTRIBUITI</b>

Il punteggio complessivo, pertanto, attribuito all'istante è pari a 217,25, in luogo del punteggio corretto pari a 229,75, attesa l'erronea valutazione dei titoli di accesso, essendo stato considerata unicamente l'abilitazione specifica per la citata classe di concorso (mediante l'attribuzione di 0 punti), anziché il titolo di

laurea che avrebbe dato diritto ad un punteggio pari a 12,50 (derivante dal seguente calcolo: 100, punteggio in centesimi del titolo di laurea, -75/2).

Cosicché, in data 13.11.2024, l'U.S.R. per la Campania, pubblicava, con decreto prot. n. 494, la graduatoria definitiva dei vincitori, ove risultavano vincitori, per la classe di concorso *de quo*, i Prof.ri Garofalo Marco con punteggio pari a 234,25, Stornaiuolo Antonio con punteggio pari a 229,50, e Vitagliano Mayra con punteggio 193,75 (ma con titolo di riserva) senza alcuna indicazione degli idonei, di conseguenza, senza che l'odierna ricorrente avesse avuto contezza della propria posizione in graduatoria e ritrovandosi, per di più, con una erronea attribuzione del punteggio complessivo.

Per effetto della situazione appena descritta, la Prof.ssa Taranto, a mezzo delle scriventi procuratrici, provvedeva ad inoltrare all'U.S.R. per la Basilicata istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/90, al fine di ottenere *“documenti afferenti l'iter amministrativo/concorsuale seguito dall'U.S.R. per la Basilicata, dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall'U.S.R. per la Basilicata per i vincitori, nonché della graduatoria definitiva completa dei nominativi degli idonei, al fine di verificare la posizione dell'istante, delle domande di partecipazione dei prof.ri Garofalo Marco e Stornaiuolo Antonio senza i cd “omissis” e dunque inclusive dei dati anagrafici (data di nascita, residenza, domicilio dichiarato ove, semmai, poter notificare il ricorso, in qualità di controinteressati, avverso la graduatoria stilata dall'USR per la Basilicata), e dai verbali di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall'U.S.R. per la Basilicata relativi all'istante”*.

Con nota prot. n. 10866 del 05.12.2024, l'U.S.R. per la Basilicata, riscontrando l'accesso agli atti inoltrato dalla odierna ricorrente, inviava la documentazione concorsuale (nello specifico, le domande di partecipazione al concorso e le schede di valutazione dei titoli) relativa al Prof. Stornaiuolo e Garofalo, precisando, altresì, che *“Si ritiene, infine, opportuno significare l'infondatezza*

delle doglianze circa la presunta erronea valutazione del titolo di accesso dell'istante. Ed infatti, all'esito delle verifiche effettuate da questo Ufficio, si conferma che il punteggio, pari a 0 pt., riconosciuto di default dal sistema e che la Commissione giudicatrice si è limitata a validare, è corretto.

Infatti, dalla sezione A.1.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, si evince chiaramente che i requisiti di accesso alla procedura concorsuale sono alternativamente:

- laurea specialistica o magistrale, purché integrata dai 24 CFU;
- abilitazione specifica, sulla base del punteggio conseguito.

È, altresì, precisato che i titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100 e che, qualora il punteggio sia inferiore a 75, verranno riconosciuti 0 punti.

Orbene, tenuto conto che la candidata ha dichiarato, quale titolo di accesso, l'abilitazione per la c.d.c. A013 "Discipline letterarie, latino e greco", conseguita previa superamento, presso l'U.S.R. Campania, in data 17.10.2022, del concorso ordinario di cui al D.D. 499/2020, con votazione pari a 168,25/250,00 pt. e che tale punteggio, riportato in centesimi, equivale a 67 pt. (inferiore a 75), il sistema ha correttamente riconosciuto alla candidata 0 pt.

Diversamente, qualora la candidata avesse dichiarato quale titolo di accesso la Laurea specialistica in Filologia e Letterature dell'antichità, conseguita con votazione 110/110, congiuntamente ai 24 CFU, il sistema avrebbe attribuito il punteggio di 12,50 pt. (in applicazione della formula  $100 - 75/2$ ).

Invero, si ribadisce che il sistema, di default, sulla base di quanto autodichiarato dall'istante, ha riconosciuto per il titolo di accesso di cui si discute un punteggio pari a 0 pt., valutazione che la Commissione giudicatrice ha correttamente ritenuto di validare. Se ne deduce che il punteggio contestato dalla ricorrente non deriva dall'attività valutativa e discrezionale della Commissione giudicatrice, bensì dalle modalità di compilazione della domanda da parte della candidata.

*Alla luce di quanto detto innanzi e in forza del principio di autoresponsabilità, per cui ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori dichiarativi, appare corretta l'attribuzione del punteggio pari a 0 pt. per il titolo di accesso dichiarato dalla candidata TARANTO Francesca per la c.d.c. A013 "Discipline letterarie, latino e greco".*

Successivamente, il 1° classificato, Prof. Garofalo Marco, rinunciava alla nomina, pertanto, con decreto prot. n. 21137 del 06.12.2024, nel prendere atto della rinuncia del 1° classificato, pubblicava l'elenco dei candidati convocati per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminati, nel quale risultavano invitati i Prof.ri Stornaiuolo Antonio e Vitagliano Mayra (con diritto alla riserva).

Cosicché, con decreto prot. n. 21876 del 16.12.2024, l'U.S.R. per la Campania, convocava, per il terzo posto bandito, il Prof. Sammartino Aldo, il quale, tuttavia, formalizzava la propria rinuncia al posto di concorso.

Di conseguenza, con ulteriore decreto prot. n. 22037 del 19.12.2024, l'U.S.R. per la Campania, scorrendo la graduatoria di merito, convocava la Prof.ssa Mastriani Maria Camilla con punteggio 229 punti, la quale, accettava la nomina e prendeva servizio presso il Liceo Classico "Plinio Seniore" di Castellammare di Stabia (NA).

I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO

#### **I. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ON.LE T.A.R. ADITO**

In primo luogo, giova rilevare la sussistenza della competenza per territorio dell'on.le Tribunale adito, atteso che l'art. 13 c.p.a prevede che *"sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede.. il Tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente*

*sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede”.*

Il criterio generale di riparto della competenza territoriale è rappresentato, pertanto, dal luogo in cui ha sede l'organo: il Tribunale amministrativo regionale è competente per l'impugnazione di atti emessi da organi che hanno la loro sede nella sua circoscrizione.

Tuttavia, in vicende meno lineari, come quella in esame – tenuto conto che la ricorrente concorre per un posto nella Regione Campania ed impugna atti resi dall'U.S.R. per la Basilicata e della Campania - il predetto criterio va necessariamente integrato con il criterio dell'efficacia, per cui, anche se l'attività è stata posta in essere da Amministrazioni che hanno sede in altre circoscrizioni, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione si producono gli effetti diretti di tale attività.

Sul punto, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 17 del 31.07.2014, ha affermato che *“i rapporti tra il criterio della sede e quello dell'efficacia spaziale sono costruiti secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, nel senso che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell'efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico”* (Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 31 del 17.07.2014).

Ancora più di recente, inoltre, l'Adunanza plenaria ha evidenziato che *“la ratio sottesa al c.d. criterio dell'efficacia, previsto dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è indubbiamente quella di temperare il c.d. criterio della sede, radicando, secondo un più generale principio di prossimità, che costituisce corollario del principio di difesa ex art. 24 Cost., e secondo una logica di decentramento della giurisdizione amministrativa, che è accolto dal legislatore*

*costituzionale all'art. 125 Cost., la competenza territoriale del Tribunale "periferico" in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un Tribunale, ma esplicitanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale di un altro Tribunale” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 08.09.2021).*

Ne discende, dunque, che dai sopra richiamati principi che qualora il provvedimento abbia effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un determinato tribunale periferico, l'efficacia spaziale affievolisce il principio della sede.

La stessa giurisprudenza ha anche chiarito che nella definizione degli effetti diretti *“limitati all'ambito territoriale della regione ove il tribunale ha sede”, occorre considerare la dimensione spaziale dell'effetto e, dunque, se l'atto sia destinato a produrre i suoi effetti o ad essere messo in esecuzione in luogo determinato”* (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4180 del 04.09. 2017).

Come esposto nella narrativa che precede, nel caso in esame, la procedura è stata organizzata su base regionale e, con riferimento alle singole domande, gli effetti diretti dell'esito della procedura sono sempre restati distinti in relazione all'ambito territoriale delle singole regioni; nella fattispecie, in conformità alla *lex specialis*, la Prof.ssa Taranto ha presentato la propria domanda di partecipazione limitatamente ai posti banditi per la Regione Campania per la classe di concorso A013, per la quale è stata predisposta la specifica graduatoria di merito (così come l'intera procedura concorsuale) dall'U.S.R. Basilicata.

Al riguardo, in un caso identico a quello di specie, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha stabilito che *“Emerge, dunque, che in relazione alla controversia in esame il cd. criterio dell'efficacia risulti quello più aderente al principio del giudice naturale precostituito, tenuto conto dell'organizzazione regionale di una procedura indetta a livello nazionale e della circostanza che la ragione per la quale la procedura non è stata espletata dal competente U.S.R. per la Lombardia è da rinvenire nell'applicazione di una regola che si pone in termini derogatori*



*rispetto all'organizzazione della stessa in ciascuna regione.*

*L'art. 400, comma 2 del d. lgs. n. 297 del 1994, come in precedenza rilevato, prevede l'aggregazione territoriale nell'ipotesi in cui vi sia una esiguità dei posti conferibili, in funzione dell'esigenza di contenere i relativi oneri.*

*Con riferimento ai posti da conferire nella Regione Liguria, quindi, la procedura non è stata espletata dall'articolazione territoriale dell'amministrazione centrale ordinariamente competente e l'applicazione del c.d. criterio dell'efficacia determina il superamento di una discrasia che, ai fini in esame, si rivela solo apparente, non potendo l'individuazione del giudice competente dipendere da scelte legate a contingenze occasionali, quale, nella fattispecie, l'esiguità dei posti conferibili.*

*Per le ragioni sin qui esposte, risulta, pertanto, corretta la decisione del primo giudice di ritenere che la competenza territoriale non sia del Tar Lombardia ma del Tar Liguria". (Cons. Stat, sez. VII, sent. n. 1583 del 04.03.2022)*

*Inoltre, la recentissima giurisprudenza ha affermato che "Quanto al primo motivo (pp. 5-8 del ricorso), anzitutto, l'appellante principale deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale campano sulla scorta del rilievo per cui l'oggetto del contendere non era e non è relativo all'impugnazione di atti produttivi di effetti sul singolo territorio regionale, come avrebbe ritenuto il primo giudice travisando il significato dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado, ma riguarderebbe l'interpretazione e/o l'applicazione di atti generali quali la tabella di valutazione dei titoli.*

*In sintesi ciò che veniva contestato con il ricorso di prime cure era l'attribuzione alla appellante di punti 3 sulla base della tabella di valutazione titoli all. d) acclusa al bando della procedura, laddove veniva valutato come ulteriore titolo culturale il diploma accademico di vecchio ordinamento indicato in domanda.*

*Si tratterebbe, quindi, di eccezioni formulate rispetto ad un atto non valevole solo per il territorio campano, ma per l'intero territorio nazionale in quanto, così come specificato anche nelle difese svolte dall'amministrazione in primo grado,*

*tutte le commissioni d'Italia interpretavano il punto b.4.6 della citata tabella in favore di coloro che avessero dichiarato il possesso di un titolo coreutico del vecchio ordinamento valutandolo con 3 punti.*

*Da ciò discenderebbe che l'impugnativa non doveva riguardare esclusivamente la graduatoria, bensì la stessa tabella di valutazione titoli pubblicata dal Ministero ed interpretata in maniera assolutamente identica su tutto il territorio nazionale.*

*Il motivo è infondato.*

*La competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio non può certo radicarsi sulla scorta del fatto che una tabella relativa alla valutazione dei titoli debba essere interpretata in modo uniforme sul territorio nazionale da un unico giudice, venendo in rilievo, ai fini della competenza territoriale, il generale criterio della sede dell'autorità emanante o quello – parimenti generale - degli effetti dell'atto (art. 13, I, cod. proc. amm.).*

*Né la ricorrente in prime cure e odierna appellante, invero, risulta invero avere impugnato la tabella, ma semplicemente contestato l'erronea applicazione che di tale tabella avrebbe fatto la Commissione". (Cons. di stato, sez. VII, sent. n. 7669 del 19 settembre 2024).*

Ne consegue, nel caso che ci occupa, che la competenza territoriale sia dell'On.le Tribunale adito, dal momento che la Prof.ssa Taranto ha partecipato alla procedura concorsuale su base regionale, concorrendo per i posti messi a concorso nella Regione Campania situazione questa, secondo quanto statuito dall'Ecc.mo Consiglio di Stato consente di radicare la competenza territoriale innanzi al presente T.A.R.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS**  
**- VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994 - ECCESSO DI**  
**POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ -**  
**DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE CARENTE, PERPLESSA**  
**E GENERICA - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -**

**INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, OGGETTIVITÀ E TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARCONDICIO CONCORDORUM – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO NEI CONCORSI PUBBLICI**

II/A Nel “merito” della procedura impugnata giova osservare la illegittimità dei gravati provvedimenti attesa la erronea valutazione titoli, da parte dell’US.R. per la Basilicata, indicati dalla Prof.ssa Taranto nella domanda di partecipazione.

Come precisato, in punto di fatto, in data 16.10.2024, la ricorrente verificava, nell’area personale del portale telematico, la valutazione dei titoli ad opera dell’U.S.R. per la Basilicata, ove veniva attribuito alla stesa, l’erroneo punteggio titoli pari a 27,25 punti.

Tale punteggio derivava da una erronea valutazione, dal momento che, l’U.S.R. per la Basilicata provvedeva, per la sezione A.1.1, a non attribuire alcun punteggio, giacché prendeva in considerazione la sola abilitazione specifica per la classe di concorso A013 “Discipline Letterarie, Latino e Greco” per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado (acquisita con la votazione di 168,5/250, che, rapportato in centesimi come previsto dal bando, era pari a 67 centesimi e non dava diritto ad alcun punteggio), conseguita all’esito della partecipazione al Concorso “*per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” indetta con D.D. 499 del 28.04.2020, anziché valutare il preminente titolo di studio, ossia la Laurea – secondo quanto previsto dall’Allegato A, punto A.1.1, - mediante l’attribuzione corretta di 12,50 punti.

Infatti, il punto A dell’allegato B prevedeva, per la valutazione dei titoli:

“La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

	Tipologia	Punteggio
--	-----------	-----------

	<b>Titoli accademici, scientifici e professionali</b>	
<b>A</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</b>	
<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni</b>	
A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (<b>sulla base del punteggio conseguito</b>)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>punti 3,75</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>Se <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>se <math>p &gt; 75</math>: <math>p-75</math> 2</p> <p><b>Punti</b> arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>
A.1.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	<b>Punti 12,50</b>

A.1.3	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	<b>Punti 5</b>
-------	---	----------------

Pertanto, così facendo, per la sezione A.1.1., l'U.S.R. per la Basilicata anziché attribuire il punteggio pari a 12,50 per il titolo di Laurea, attribuiva 0 punti per l'abilitazione specifica.

VALUTAZIONE TITOLI SPETTANTE:	VALUTAZIONE TITOLI EFFETTUATA:
A.1.1 - Titolo di studio: <b>12,50 PUNTI</b> (100/100)	A.1.1 – <b>0,00 PUNTI</b>
B.4.1 - Inserimento concorso: <b>12,50 PUNTI</b>	B.4.1 - Inserimento concorso: <b>12,50 PUNTI</b>
B.4.11.2 – Certificazione Corso CLIL: <b>2,5 PUNTI</b>	B.4.11.2 – Certificazione Corso CLIL: <b>2,5 PUNTI</b>
B.4.12 – Certificazione Linguistica C1: <b>3,75 PUNTI</b>	B.4.12 – Certificazione Linguistica C1: <b>3,75 PUNTI</b>
B.4.13.1 - Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea: <b>1,25 PUNTI</b>	B.4.13.1 - Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea: <b>1,25 PUNTI</b>
B.4.13.2 - Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale: <b>1,25 PUNTI</b>	B.4.13.2 - Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale: <b>1,25 PUNTI</b>
Titoli di servizio: <b>6 PUNTI</b>	Titoli di servizio: <b>6 PUNTI</b>
<b>TOTALE PUNTI SPETTANTI: 39,75</b>	<b>TOTALE PUNTI ATTRIBUITI: 27,25 PUNTI</b>
Il Totale dei punti derivanti dalle prove e dalla valutazione dei titoli <b>sarebbe:</b> PROVA SCRITTA: 94 PUNTI PROVA PRATICA/ORALE: 96PUNTI TITOLI: 39,75 PUNTI <b>TOTALE 229,75 PUNTI SPETTANTI</b>	Il Totale dei punti derivanti dalle prove e dalla valutazione dei titoli <b>è:</b> PROVA SCRITTA: 94 PUNTI PROVA PRATICA/ORALE: 96 PUNTI TITOLI: 27,25 PUNTI <b>TOTALE 217,25 PUNTI ATTRIBUITI</b>

Il punteggio complessivo, pertanto, attribuito all'istante è pari a 217,25, in luogo del punteggio corretto pari a 229,75, attesa l'erronea valutazione dei titoli di accesso, essendo stato considerata unicamente l'abilitazione specifica per la citata classe di concorso (mediante l'attribuzione di 0 punti), anziché il titolo di

laurea che avrebbe dato diritto ad un punteggio pari a 12,50 (derivante dal seguente calcolo: 100, punteggio in centesimi del titolo di laurea, -75/2).

Invece, se avessero eseguito una accurata valutazione la Prof.ssa, avrebbe avuto diritto, **per la sezione A.1.1, ad un punteggio di 12,50 per il titolo di studio, la Laurea.**

In tal contesto, quindi, si evidenzia una palese violazione dell'art. 1, comma 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – a mente del quale “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]*”; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo.

Nella fattispecie in esame l'operato dell'U.S.R. per la Basilicata si appalesa come manifestamente illogico ed irrazionale dal momento che i criteri stabiliti dal Bando di concorso per la valutazione dei titoli, seppur estremamente precisi e di semplice attuazione, sono stati applicati in modo palesemente fuorviante al punto tale da rendere del tutto incomprensibile l'attribuzione dei su riportati punteggi in favore della Prof.ssa Taranto.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come “*le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto*” (Cons. Stato, sez. V, sent. n.

5749 del 02.08.2019; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1796 del 19.03.2019; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7115 del 17.11.2018).

Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.).

Nel caso *de quo*, le Amministrazioni resistenti hanno effettuato una valutazione dei titoli di servizio dichiarati dall'odierna ricorrente del tutto contrastante con la disciplina a tal uopo prevista dalla *lex specialis* della procedura selettiva in commento.

Di talché, se le Amministrazioni avessero agito correttamente, valutando, in ossequio a quanto disposto dalla *lex specialis*, i titoli dell'odierna ricorrente, la stessa avrebbe acquisito un punteggio complessivo pari a 229,75, che le avrebbe dato diritto a classificarsi quale vincitore della procedura concorsuale per la citata classe di concorso.

Di conseguenza, l'errata valutazione operata dall'U.S.R. per la Basilicata ha determinato l'inesatta attribuzione del punteggio, rendendo palesemente illegittimi gli atti quivi impugnati.

Di qui la evidente fondatezza del proposto gravame.

**II.B.** Inoltre, l'illegittimità dell'operato delle resistenti Amministrazione appare, senza dubbio, palese anche laddove si consideri il contenuto della nota prot. n. prot. n. 10866 del 05.12.2024, con cui l'U.S.R. per la Basilicata, riscontrando l'accesso agli atti inoltrato dalla odierna ricorrente, precisava che *“Si ritiene, infine, opportuno significare l'infondatezza delle doglianze circa la presunta erronea valutazione del titolo di accesso dell'istante. Ed infatti, all'esito delle verifiche effettuate da questo Ufficio, si conferma che il punteggio, pari a 0 pt., riconosciuto di default dal sistema e che la Commissione giudicatrice si è limitata a validare, è corretto.*

*Infatti, dalla sezione A.1.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, si evince*

*chiaramente che i requisiti di accesso alla procedura concorsuale sono alternativamente:*

- laurea specialistica o magistrale, purché integrata dai 24 CFU;*
- abilitazione specifica, sulla base del punteggio conseguito.*

*È, altresì, precisato che i titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100 e che, qualora il punteggio sia inferiore a 75, verranno riconosciuti 0 punti.*

*Orbene, tenuto conto che la candidata ha dichiarato, quale titolo di accesso, l'abilitazione per la c.d.c. A013 "Discipline letterarie, latino e greco", conseguita previa superamento, presso l'U.S.R. Campania, in data 17.10.2022, del concorso ordinario di cui al D.D. 499/2020, con votazione pari a 168,25/250,00 pt. e che tale punteggio, riportato in centesimi, equivale a 67 pt. (inferiore a 75), il sistema ha correttamente riconosciuto alla candidata 0 pt.*

*Diversamente, qualora la candidata avesse dichiarato quale titolo di accesso la Laurea specialistica in Filologia e Letterature dell'antichità, conseguita con votazione 110/110, congiuntamente ai 24 CFU, il sistema avrebbe attribuito il punteggio di 12,50 pt. (in applicazione della formula  $100 - 75/2$ ).*

*Invero, si ribadisce che il sistema, di default, sulla base di quanto autodichiarato dall'istante, ha riconosciuto per il titolo di accesso di cui si discute un punteggio pari a 0 pt., valutazione che la Commissione giudicatrice ha correttamente ritenuto di validare. Se ne deduce che il punteggio contestato dalla ricorrente non deriva dall'attività valutativa e discrezionale della Commissione giudicatrice, bensì dalle modalità di compilazione della domanda da parte della candidata.*

*Alla luce di quanto detto innanzi e in forza del principio di autoresponsabilità, per cui ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori dichiarativi, appare corretta l'attribuzione del punteggio pari a 0 pt. per il titolo di accesso dichiarato dalla candidata TARANTO"*

**Invero, contrariamente a quanto affermato dall'U.S.R. per la Basilicata, la**



**normativa di bando non disponeva in alcun punto che la indicazione del Titolo di Laurea, unitamente all'abilitazione avrebbe determinato l'esclusione della valutazione della Laurea; ragion per cui appare del tutto incomprensibile la scelta di valutare la sola abilitazione.**

Peraltro, nella compilazione della domanda di partecipazione la Prof.ssa Taranto ha scientemente e consapevolmente indicato, per siffatta sezione, prima il titolo di Laurea, e successivamente l'abilitazione Specifica.

Ragion per cui, visto che il bando non rimetteva alcuna scelta alla Amministrazione nel valutare un titolo piuttosto che un altro non è dato comprendere la ragione per la quale è stato valutato quale titolo di accesso l'abilitazione specifica anziché la Laurea.

Cosicché, se veniva offerta, da quanto stabilito dal citato Allegato B, la facoltà a ciascun candidato di indicare nella sezione A.1.1. i titoli di studio e l'abilitazione specifica, ed ancora, se il candidato indicava in ordine di rilevanza, prima il titolo di Laurea e poi l'abilitazione non si comprende il motivo per cui l'Amministrazione ingiustificatamente ha "preferito" valutare il titolo conseguito con minor punteggio in luogo di quello conseguito con punteggio più alto e che avrebbe determinato un più alto punteggio nella procedura concorsuale (infatti come già rappresentato l'abilitazione ha determinato l'attribuzione di 0 punti ad opera della Commissione di concorso, mentre se fosse stato valutato la Laurea, il punteggio che avrebbe dovuto ottenere la ricorrente sarebbe stato pari a 12,50 punti), indicato, tra l'altro, per primo!

Tale operato non appare, dunque, suffragato da alcuna disposizione di bando in virtù della quale la resistente Amministrazione, in caso di doppia indicazione, avrebbe potuto scegliere di valutare il titolo con punteggio più basso; anzi, al fine di garantire il principio del *favor participationis*, in tal caso, la comparente avrebbe dovuto valutare il titolo che avrebbe consentito di attribuire un punteggio più alto, e che, come riferito, inoltre, indicato cronologicamente per primo nella apposita sezione A.1.1.

E' ormai *ius receptum*, infatti, che esiste “*un autonomo criterio interpretativo della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor participationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, per cui, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara, così Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; V, 25 marzo 2020, n. 2090)*” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365).

Ragion per cui, se il bando prescriveva l'attribuzione di un punteggio al titolo di accesso, e, dunque, alla Laurea ed anche, eventualmente, all'abilitazione specifica, tale regola di valutazione, nel suo portato precettivo, costituiva autovincolo per l'Amministrazione procedente, che dalla stessa non poteva né doveva discostarsi, attenendosi, pedissequamente, all'indicazione primaria del titolo nella compilazione della domanda da parte del singolo candidato.

Senonché, nella vicenda in oggetto, la Amministrazione resistente si è determinata nel senso dell'attribuzione di 0 punti, valutando esclusivamente l'abilitazione specifica, in luogo della Laurea, senza alcuna ragione ed in assenza di potere, applicando, così, una regola non prevista dalla normativa che ha avuto “l'effetto di determinare una modifica sostanziale della disciplina concorsuale, la quale, nello stabilire il criterio in esame, non presentava alcuna originaria ambiguità interpretativa. E ciò in violazione della garanzia dell'autovincolo che, nelle procedure concorsuali, è fondamentale finalizzata ad assicurare la par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono

chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti” (fra tante: Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2021, n. 3180).

Di talché, appare palese la illegittimità dell’operato valutativo della Amministrazione competente che ha erroneamente attribuito il punteggio, pari a 0 punti, per l’abilitazione specifica, in luogo dei 12,50 punti per la Laurea, per la sezione A.1.1.

Orbene, perché mai si dovesse attribuire soltanto il punteggio per l’abilitazione appare del tutto irragionevole ed illogico visto che nella normativa di bando, non vi è alcuna previsione di siffatto tenore che imponeva di attribuire il punteggio all’abilitazione specifica laddove indicata unitamente al Diploma di Laurea.

Inoltre, così facendo, la resistente Amministrazione ha provveduto a dichiarare vincitori nella procedura concorsuale in parola, due candidati che hanno solo il titolo di Laurea senza l’abilitazione!

In altri termini, per i detti vincitori, l’Amministrazione ha valutato il titolo di Laurea, solo perché gli stessi non hanno indicato di possedere l’abilitazione specifica sulla classe di concorso, attribuendo, così, 12,50 punti.

Tale situazione appare del tutto paradossale perché sono stati preferiti candidati certamente meno titolati rispetto alla ricorrente a cui non è stato, legittimamente riconosciuto, il punteggio per la Laurea posseduta esclusivamente perché ha indicato di possedere anche l’abilitazione specifica!

Da qui l’ulteriore fondatezza del proposto gravame.

### **III. ISTANZA DI SOSPENSIONE**

I motivi di ricorso innanzi delineati connotano la sussistenza del fumus.

Il pregiudizio grave ed irreparabile è in *re ipsa* e si correla alla lesione derivante dalla mancata valutazione del titolo che avrebbe, ove riconosciuto, garantito alla Prof.ssa Taranto di ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato.

Invero, la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati inibisce all’odierna ricorrente di esser assunta a tempo indeterminato e di poter accedere, finalmente,

in modo fisso e duraturo al mondo del lavoro.

La ricorrente si verrebbe, in altri termini, privata della possibilità di accedere, in qualità di insegnante, a tempo indeterminato nel mondo della scuola.

Appare evidente, pertanto, come il semplice decorso del tempo in attesa della pronuncia di merito porterebbe comunque effetti ingiusti, gravi e irreversibili in capo alla ricorrente.

Di qui la sussistenza del danno grave ed irreparabile patito dalla ricorrente.

### IN VIA ISTRUTTORIA

si chiede, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., che codesto on.le TAR ordini all'Amministrazione di depositare i documenti afferenti l'iter amministrativo/concorsuale seguito dall'U.S.R. per la Basilicata, dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall'U.S.R. per la Basilicata per i vincitori, in particolar modo della Prof.ssa Mastriani Maria Camilla, nonché della graduatoria definitiva completa dei nominativi degli idonei, documenti, questi, in base ai quali gli atti è stata redatta la graduatoria definitiva di merito e, dunque, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti.

Tanto premesso la ricorrente ut supra rapp.ta, dom.ta e difesa

### CHIEDE

All'Ecc.mo TAR adito di voler annullare i provvedimenti impugnati, previa concessione della sospensione della sua esecutorietà.

Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, ivi compreso il rimborso del c.u. versato, in favore dei procuratori antistatari.

Ai fini del versamento del c.u. si dichiara che il valore della controversia, avente ad oggetto una questione di pubblico impiego, è indeterminabile e che lo stesso corrisponde ad euro 325,00.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi


Firmato digitalmente da:  
Enrica Troisi  
Data: 03/01/2025 17:04:20

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1008/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 07 febbraio gennaio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 1012025.  
Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Firmato digitalmente da:  
Teresa Gambuti  
Data: 19/02/2025 12:26:05

Pubblicato il 07/02/2025

N. 01008/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00101/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2025, proposto da Francesca Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Troisi e dall'Avv. Teresa Gambuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano *ex lege*;

*nei confronti*

Antonio Stornaiuolo, Maria Camilla Mastriani, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensiva,*

1) del Decreto n. 000494 del 13.11.2024 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata approvata la graduatoria di merito definitiva del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto

comune e di sostegno per classe di concorso A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO” nella parte in cui la Prof.ssa Taranto Francesca non risulta vincitrice;

2) del Decreto n. 00020921 del 02.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui veniva disposto “l’apertura di un nuovo turno di nomina, dal 02-dic-2024 al 03-dic-2024, per i candidati riportati in tabella A procedure concorsuali ex D.D. 2576/2023 e D.D. 2575/2023, per le seguenti classi di concorso: AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, A013, A037, A048, A049, AB24, AC25 e AH55”, e, per quel che qui interessa, venivano convocati i tre vincitori per l’attribuzione della nomina;

3) del Decreto n. 00021172 del 04.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui previsto “l’attivazione della fase 2 di scelta delle sedi per i docenti, inclusi nell’elenco allegato alla presente nota, che hanno partecipato al dodicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l’anno scolastico 2024 -2025, ottenendo, in base al contingente disponibile, la provincia/classe di concorso di assegnazione, indicata a fianco di ogni nominativo. Nello specifico, il presente avviso, rivolto ai candidati inseriti nell’avviso di cui al prot. 20921 del 02.12.2024, afferisce alle seguenti classi di concorso: AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, A013, A037, A048, A049, AB24, AC25 e AH55” nella parte in cui la Prof.ssa Taranto non risultava inserita;

4) del Decreto n. 00021337 del 06.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata stabilita “i docenti, riportati in tabella A, individuati tramite procedura informatizzata quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2024/2025, nella provincia di destinazione, ad eccezione di quelli rinunciatari, ovvero esclusi per ulteriore appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede indicata nell’elenco allegato”, ove non risulta indicato il nominativo della ricorrente;

5) del Decreto n. 00022307 del 19.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata prevista “l’apertura di un nuovo turno di nomina, per il giorno 19-dic-2024 per i candidati riportati in tabella A procedure concorsuali ex D.D. 2575/2023 e D.D. 2576/2023 per le seguenti classi di concorso: A013, A019, A041, A048, A049, A060, AAAA, AB24, AB25, ADEE, B022.”, ove non risulta inserita la ricorrente;

6) del Decreto n. 00022416 del 20.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata stabilita “l’apertura di un nuovo turno finalizzato all’assegnazione della nomina giuridica con titolarità su provincia per il giorno 20-dic-2024 per i candidati riportati in tabella A per le procedure concorsuali ex D.D. ex DD 499/2020: A030, A049, A060, AB25, AC25, A009, A010, A013, A034, A051, AB24, BB02, B006 e DD 252/2022 clc A028.”, ove non risulta inclusa la Prof.ssa Taranto;

7) del Decreto n. 00022502 del 23.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata prevista “i docenti, riportati in tabella A, individuati tramite procedura informatizzata quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2024/2025, nella provincia di destinazione, ad eccezione di quelli rinunciatari, ovvero esclusi per ulteriore appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede indicata nell’elenco allegato”, ove non risulta convocata, nel citato elenco, la ricorrente;

8) dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall’U.S.R. per la Basilicata afferenti all’attribuzione del punteggio in favore del Prof.ssa Taranto;

9) dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall’U.S.R. per la Basilicata afferenti all’attribuzione dei punteggi in favore della Prof.ssa Mastriani Maria Camilla;

10) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni del ricorrente, ivi compreso, ove occorra, della nota prot. n. 10866 del 05.12.2024,



con cui, l'U.S.R. per la Basilicata, riscontrando l'accesso agli atti inoltrato dalla odierna ricorrente, precisava che "Si ritiene, infine, opportuno significare l'infondatezza delle doglianze circa la presunta erronea valutazione del titolo di accesso dell'istante. Ed infatti, all'esito delle verifiche effettuate da questo Ufficio, si conferma che il punteggio, pari a 0 pt., riconosciuto di default dal sistema e che la Commissione giudicatrice si è limitata a validare, è corretto. Infatti, dalla sezione A.1.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, si evince chiaramente che i requisiti di accesso alla procedura concorsuale sono alternativamente:- laurea specialistica o magistrale, purché integrata dai 24 CFU;- abilitazione specifica, sulla base del punteggio conseguito. È, altresì, precisato che i titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100 e che, qualora il punteggio sia inferiore a 75, verranno riconosciuti 0 punti. Orbene, tenuto conto che la candidata ha dichiarato, quale titolo di accesso, l'abilitazione per la c.d.c. A013 "Discipline letterarie, latino e greco", conseguita previa superamento, presso l'U.S.R. Campania, in data 17.10.2022, del concorso ordinario di cui al D.D. 499/2020, con votazione pari a 168,25/250,00 pt. e che tale punteggio, riportato in centesimi, equivale a 67 pt. (inferiore a 75), il sistema ha correttamente riconosciuto alla candidata 0 pt. Diversamente, qualora la candidata avesse dichiarato quale titolo di accesso la Laurea specialistica in Filologia e Letterature dell'antichità, conseguita con votazione 110/110, congiuntamente ai 24 CFU, il sistema avrebbe attribuito il punteggio di 12,50 pt. (in applicazione della formula  $100 - 75/2$ ).Invero, si ribadisce che il sistema, di default, sulla base di quanto autodichiarato dall'istante, ha riconosciuto per il titolo di accesso di cui si discute un punteggio pari a 0 pt., valutazione che la Commissione giudicatrice ha correttamente ritenuto di validare. Se ne deduce che il punteggio contestato dalla ricorrente non deriva dall'attività valutativa e discrezionale della Commissione giudicatrice, bensì dalle modalità di compilazione della domanda da parte della candidata.

Alla luce di quanto detto innanzi e in forza del principio di autoresponsabilità, per cui ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori dichiarativi,

appare corretta l'attribuzione del punteggio pari a 0 pt. per il titolo di accesso dichiarato dalla candidata TARANTO Francesca per la c.d.c. A013 "Discipline letterarie, latino e greco".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente, candidata per la classe A013 ("Discipline Letterarie, Latino e Greco"), nell'ambito del concorso, su base regionale, per titoli ed esami di cui al D.D.G. 2575 del 06.12.2023, al fine di assumere su posto comune e di sostegno, personale docente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nell'anno scolastico 2024/2025 – dedotto di aver ottenuto un punteggio pari a 94/100 per la prova scritta e a 96/100 per la prova orale, ha impugnato gli atti della procedura nella parte in cui le hanno riconosciuto, per i titoli, (soli) 27,25 punti anziché complessivi 39,75 punti (per un totale di 217,25, in luogo del punteggio, ritenuto corretto, pari a 229,759);

- in proposito, la ricorrente ha lamentato la sola valutazione, ai fini dell'all. B, punto A.1.1. dell'abilitazione specifica per la classe di concorso A013 "Discipline Letterarie, Latino e Greco" (che non avrebbe dato diritto all'attribuzione di alcun punteggio), anziché del "preminente titolo di studio, ossia la Laurea [in Filologia e Letterature dell'Antichità"] mediante l'attribuzione corretta di 12,50 punti";

Considerato che:

- appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura selettiva in oggetto, atteso che il ricorso è stato notificato a due soltanto di essi (Stornaiuolo Antonio e Mastriani Maria Camilla,

vd., dep. 21 e 28 gennaio 2025);

- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati, è opportuno procedere a tale integrazione a mezzo pubblici proclami;

- al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

- pertanto, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Ritenuto, perciò, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito, il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Valutato di rinviare, per il prosieguo della discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 19 marzo 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;

- fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 19 marzo 2025;

- manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Valeria Nicoletta Flammini**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1008/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 07 febbraio gennaio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 1012025. Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Firmato digitalmente da:  
Teresa Gambuti  
Data: 19/02/2025 12:26:42

**AVVISO DI NOTIFICA**

In esecuzione dell'Ordinanza n. 1008/2025 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 02 febbraio 2025, dalla Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 07 febbraio 2025, sul ricorso R.G. n. 101/2025, si chiede di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale l'avviso, il ricorso, l'Ordinanza n. 1008/2025, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, tutti allegati alla presente.

Si chiede, altresì, a codesto Ufficio di non rimuovere tutta la suddetta documentazione, nonché le notizie e gli atti relativi alla predetta controversia, dal sito dell'Amm.ne sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del TAR Campania – Napoli.

Si chiede, infine, di rilasciare alla ricorrente, per il tramite di codesto studio legale, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito, del ricorso, dell'Ordinanza n. 1008/2025, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, integrati dall'avviso, reperibili in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica". In particolare, la suddetta attestazione dovrà recare, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Inoltre, ai sensi della citata ordinanza, l'Ufficio dovrà curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'Ordinanza n. 1008/2025, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, integrati dall'avviso.

Si fa presente che la pubblicazione dovrà avvenire entro il 08/03/2025, tenuto conto di quanto previsto dal contenuto dell'Ordinanza n. 1008/2025.

Firmato digitalmente da:  
Teresa Gambuti  
Avv. Enrica Troisi  
Data: 19/02/2025 12:24:38

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1008/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 07 febbraio gennaio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 101/2025. Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

## **ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI**

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D. n. 2575 del 06.12.2023, classe di concorso "A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO" per la regione Campania, segnatamente:

- 1. Garofalo Marco 11.06.1993 - PUNTI: 234.25**
- 2. Stornaiuolo Antonio 15.02.1991 – PUNTI: 229.50**
- 3. Vitagliano Mayra 07.12.1990 – PUNTI: 193,75**
- 4. Mastriani Maria Camilla 03.06.1994 – PUNTI: 228,75;**
- 5. Anna Festa 08.02.1975 – PUNTI: 227;**
- 6. Michele De Rosa, 18.06.1996 – PUNTI: 219,50.**

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Firmato digitalmente da:  
Teresa Gambuti  
Data: 19/02/2025 12:24:39

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1008/2025 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 07 febbraio gennaio 2025 e resa sul ricorso R.G. n. 101/2025. Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si rimette in allegato documentazione necessaria per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Campania, del ricorso, ordinanza n. 1008-25 resa dal TAR Campania Napoli, dell'avviso di notifica e dell'elenco dei controinteressati. Si richiede massima sollecitudine alla pubblicazione sull'hme page del sito e del rilascio della certificazione da cui si evinca l'avvenuta pubblicazione.  
Cordiali saluti

--

-----